CNDCEC - CNDCEC
Prot. 8128 del 30/06/2021 - Uscita
Impronta informatica: ae09d3ea0fd5ed2905a0ec2893edb51a08f338fdcd5d9e1fa16dba7e0a6e4b97
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdia

Roma, 30 giugno 2021

Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Catania
Via Grotte Bianche n. 150
95128 Catania

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 109/2021 – Quesito in materia di ostensione dei dati relativi la polizza professionale.

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 7680 del 15/06/2021) avete richiesto se l'Ordine possa fornire i dati della polizza professionale dell'iscritto nell'Albo a seguito di richiesta motivata di un terzo soggetto.
In via preliminare deve osservarsi che l'obbligo assicurativo di cui all'art. 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 è strettamente legato all'esercizio della professione in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. L'art. 5 del DPR detto impone al professionista di rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico professionale, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione, ma non prevede pari obbligo di informazione nei confronti dell'ordine presso cui è iscritto. Tuttavia, in base al generale potere di vigilanza sull'osservanza delle norme dell'ordinamento professionale [art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 giungo 2005 n. 139] gli ordini possono entrare in possesso dei dati e documenti relativi alla polizza assicurativa dell'iscritto. Di conseguenza gli stessi dati e documenti possono essere oggetto di procedimento di accesso da parte di terzi in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal DPR 12 aprile 2006, n.184. Pertanto, l'ostensione dei dati e documenti attinenti alla polizza assicurativa potrà avvenire qualora l'istante dimostri di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. In tal caso l'Ordine, prima di procedere con la comunicazione dei detti dati, dovrà ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 184/2006 comunicare al controinteressato – nel caso di specie il professionista – la ricezione della richiesta di accesso agli atti, affinché nel termine di dieci giorni possa presentare un'eventuale opposizione.

Cordiali Saluti.

Massimo Miani

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349